



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

ORD. N. 0022/AG

DEL 28 GIU. 2005

OGGETTO: Obbligo di condotta per i proprietari di cani

IL SINDACO

Preso atto delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di abbandono delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico e in particolare sui marciapiedi, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago, con i conseguenti rischi per la salute della popolazione con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

- preso atto, altresì, delle segnalazioni in materia di pericoli per la sicurezza conseguenti alla circolazione di cani incustoditi in aree pubbliche;

- Accertato che tale comportamento dei proprietari di cani è causa di disagio per i cittadini per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento tra i rifiuti;

- Accertato, inoltre, che in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e privi di custodia;

- Vista la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone;

- Visto l'art. 13 della legge 833/78 – Istituzione Servizio Sanitario Nazionale;

- Visto il D.P.R. 08-02-54 N. 320 - Regolamento Di Polizia Veterinaria;

- Visto il D.L. 30-12-92 n. 502 – Riordino della Disciplina Sanitaria;

- Visto l'art. 7 bis del D.L. 28-09-2000 T.U.EE.LL

- Visto l'art 2 dell'ordinanza del Ministero della Salute 27-08-2004;

- Visto la L. 281/91 – Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;

- Visto la Legge Regionale Lazio n.34 del 21-10-97 e successive modificazioni e integrazioni;

- Visto l'art. 16 della legge 689/81;

- Ad integrazione e modifica dell'Ordinanza Sindacale n. 132/AG del 19-09-2001.

ORDINA

Dalla data della presente ordinanza ai proprietari e ai detentori, a qualsiasi titolo, di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

1) E' fatto assoluto divieto di abbandonare animali, cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, sul territorio del Comune;

2) E' fatto obbligo di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina, e dotarlo del microchip per il suo riconoscimento;

3) E' vietato abbandonare in spazi pubblici gli escrementi depositati dai cani durante le loro passeggiate: le deiezioni solide suddette dovranno, invece, essere raccolte, riposte in idoneo sacchetto o contenitore, convenientemente chiusi e depositati nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

solidi urbani o in quelli specifici dislocati appositamente dall'Amministrazione sul territorio comunale. Il conduttore, pertanto, deve essere munito di palette, di cartone o altro strumento idoneo alla rimozione;

4) E' fatto assoluto divieto di condurre in luoghi o aree pubbliche cani senza guinzaglio;

5) E', in ogni caso, vietato condurre cani nelle aiuole e spazi a verde dei luoghi od aree pubbliche individuabili attraverso appositi cartelli.

DISPONE

Ai comportamenti tenuti in violazione della presente ordinanza, se non puniti più severamente da altre norme regolamentari o legislative, si applicano le seguenti sanzioni:

Inosservanza del punto 1): Sanzione amministrativa pecuniaria da € 309,87 a € 1549,37

Inosservanza del punto 2): Sanzione amministrativa pecuniaria di € 51,00

Inosservanza del punto 3): Sanzione amministrativa pecuniaria di € 75,00;

Inosservanza del punto 4): Sanzione amministrativa pecuniaria di € 75,00;

Inosservanza del punto 5): Sanzione amministrativa pecuniaria di € 75,00.

Gli obblighi previsti dal punto 3 non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione e autonomia funzionale, determinati da disabilità.

Dall'osservanza della presente ordinanza sono esentati i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati.

Il Comando dei VV;UU: e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza

AVVERTE

Che la somma comminata ai trasgressori della presente ordinanza dovrà essere pagata entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 16 della legge n.689/81.

Gli organi di vigilanza sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Regionale entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

La presente ordinanza diventa esecutiva a partire dal trentesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

Dalla Sede Municipale, li **28 GIU. 2005**

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Amici Carla)

Carla Amici



IL SINDACO
(Dott. Stefano Nardi)

Stefano Nardi